



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. IV

Prot. N. AOODGPER 12482

Roma 23 luglio 2008

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo Dipartimento per l'Istruzione
S E D E

Oggetto: CCNI del 25 giugno 2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute – art. 4 , comma 2 , e art. 17, comma 5 , del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Si fa seguito alla nota del 1° luglio 2008, prot. n. 11010, con cui si è proceduto alla trasmissione del CCNI indicato in oggetto, e si invitano le SS.LL. a procedere alla conferma delle utilizzazioni del personale già dichiarato inidoneo alle proprie funzioni e disporre inoltre le utilizzazioni relative alle nuove inidoneità determinatesi , e tanto in conformità anche a quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Mobilità - con nota DFP – 0034258-17/07/2008- 1.2.3.2, che integralmente si trascrive:

“Con lettera n. AOODGPER.9589 del 9 giugno u.s. è stata rinnovata la richiesta di confermare gli indirizzi interpretativi suggeriti in merito al superamento, ad opera della legge finanziaria 2008, della pregressa normativa applicabile al personale docente inidoneo all'insegnamento e, in particolare, al superamento della previsione di un termine finale - al 31 dicembre 2008 - di risoluzione del rapporto di lavoro.

Come noto, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 608, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), sul piano organico di mobilità dei docenti inidonei erano espressamente collegate all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e hanno stabilito, per la realizzazione del piano di mobilità, la proroga di un anno - fino al 31 dicembre 2008 - del termine quinquennale originariamente previsto.

L'assenza dei presupposti necessari per la realizzazione del piano di mobilità, dovuta alla mancanza delle occorrenti vacanze in organico presso gli uffici dell'amministrazione scolastica (amministrazione prioritariamente individuata per l'assorbimento del personale de quo) ed alle problematiche in materia di equiparazione ed inquadramento del personale docente in profili professionali diversi, hanno condotto il Legislatore a discostarsi dal solco originario tracciato dalla legge finanziaria 2003.

Con l'art. 3, comma 127, in combinato disposto con i commi 124 e 125, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) si introducono infatti previsioni incompatibili con la pregressa disciplina incentrata sulla mobilità entro un termine finale di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ciò è comprovato dall'istituzione di un ruolo ad esaurimento in cui iscrivere il personale e dalla scelta di valorizzare, da un lato, la stipula di accordi per favorire il ricorso alla mobilità nell'ambito della programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni interessate da misure di blocco e contenimento di nuove assunzioni e, dall'altro, il confronto negoziale - senza però esaurire in esso il novero delle soluzioni - per addivenire ad un accordo in grado di assicurare sia le condizioni per la mobilità che quelle altrettanto necessarie per la riconversione professionale del personale interessato.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro"**

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

ZL

Personale inidoneo – USR ed USP